

Legge regionale 29 gennaio 1983 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 25/02/2000

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1983).

Art. 4

L' autorizzazione di spesa di lire 4.304 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000 disposta con l' art. 5 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 65, viene revocata.

A favore del << Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >> - costituito con il predetto art. 5 - è autorizzata l' assegnazione di lire 3.600 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.

Alle somme iscritte ai capitoli di spesa finanziati con utilizzo del fondo di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli artt. 21 e 23 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

(1)

Note:

1 Terzo comma interpretato da art. 44, primo comma, L. R. 64/1983